

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 92° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Rinvio del seguito della discussione:

« Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea » (60) (D'iniziativa del senatore Cifarrelli);

« Repressione della cattura illecita degli aeromobili » (457):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1242, 1243
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . . .	1242
MARIANI . . . . .	1242
PETRELLA . . . . .	1243

##### Discussione e approvazione:

« Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione pe-

nitenziaria » (1789-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1238
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . . .	1238

##### Discussione e approvazione:

« Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari » (2074) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1238, 1240, 1241
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . . .	1239
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	1241
PETRELLA . . . . .	1240, 1241

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

BOLDRINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria** » (1789-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coppola, data l'assenza del senatore Follieri, di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**C O P P O L A**, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 12 marzo 1975 all'unanimità, se non ricordo male, è stato successivamente trasmesso alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, la quale, nella seduta del 22 aprile 1975, lo ha approvato modificando soltanto l'articolo 5, che si riferisce all'onere annuo con la specificazione non solo dell'indicazione dei capitoli che sono previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ma anche con una precisazione in ordine all'esercizio dell'anno 1975.

Per il resto la Camera dei deputati non ha apportato alcun'altra modifica.

Ora, riguardando l'unica modifica introdotta un aspetto strettamente tecnico del provvedimento relativo all'imputazione ai capitoli di spesa, raccomando alla Commissione di approvarlo nel testo che ci è pervenuto dalla Camera.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 5.**

All'onere annuo di lire 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo n. 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(E approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari** » (2074) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione muove dalla preoccupazione, molto sentita sia dall'Esecutivo che da tutti i settori parlamentari, di far fronte con provvedimenti, sia pure provvisori ma rapidi ed efficienti, al grave stato in cui si trova il Corpo degli agenti di custodia a causa delle grosse ed incolmabili carenze dei ruoli organici dei contingenti in servizio.

Come i colleghi sanno, l'organico (vi ha fatto riferimento anche recentemente l'onorevole Ministro della giustizia, nel dibattito conclusosi la settimana scorsa sui problemi dell'ordine pubblico) è di poco superiore alle 15.000 unità. Tale organico registra una carenza di oltre 2.000 unità.

Di fronte a tale insufficienza dell'organico e tenuto conto della necessità di operare per una più adeguata, efficiente ed umana considerazione dagli addetti a tale ingrato compito (è presente a tutti noi in quali condizioni questi agenti sono costretti a lavorare, sia per lo stato precario delle nostre carceri, sia per la citata carenza dell'organico, sia per la assenza per malattie, tutt'altro che simulate, dovute allo *stress*, al logoramento di questi lunghi periodi di servizio, nel corso dei quali si giunge addirittura a negare la concessione di giornate di riposo o di licenze ordinarie per esigenze di servizio), il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, ha ritenuto opportuno predisporre questo disegno di legge che si prefigge l'incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari.

Tale provvedimento — è bene dirlo subito — ha un carattere provvisorio. È stato infatti già presentato al Senato un altro provvedimento dello stesso Ministro di grazia e giustizia, il n. 1982, che riguarda la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio, in cui è previsto l'ampliamento dell'organico nella misura di altre 2.000 unità.

Bisogna tener conto delle nuove esigenze della vita carceraria dove, anche se non an-

cora attuato il nuovo ordinamento penitenziario, si è venuto incontro ad alcune esigenze più avvertite, come il prolungamento dei colloqui, l'istituzione di nuovi corsi scolastici, la protrazione della permanenza dei detenuti all'aria, il differimento talvolta richiesto dell'orario dei pasti, il permesso di assistere agli spettacoli televisivi sino a tarda ora. Tutto ciò, anche prima, ripeto, dell'applicazione del nuovo ordinamento penitenziario, ha comportato la necessità di turni particolari.

Per tale motivo si è pensato di presentare questo disegno di legge, con il quale si intendono reclutare, quali volontari ausiliari, alcuni giovani di leva. Il congegno attraverso il quale opera questo reclutamento è previsto nei quattro articoli del provvedimento; si ritiene di poter utilizzare questo contingente soprattutto nei servizi di sentinella esterni. E ciò per due ragioni: innanzitutto perchè si tratta di volontari; secondo, anche se il disegno di legge prevede per questi volontari un corso presso le scuole degli agenti di custodia, è evidente che la brevità del tempo (è previsto che il corso si articoli in tre mesi) non consente una preparazione adeguata e sufficiente. Perciò, trattandosi di giovani, non si ritiene opportuno di utilizzarli in compiti d'istituto interni, se non in casi del tutto eccezionali.

Come dicevo, i giovani reclutati devono seguire un corso di tre mesi presso le scuole degli agenti di custodia, al termine del quale vengono assoggettati allo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, naturalmente in quanto applicabili perchè si tratta di figure di carattere particolare, nonchè alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di questo Corpo e, come gli altri, alle norme del regolamento di disciplina militare dell'Esercito e della legge penale militare.

Questi giovani, al termine del corso, diventano agenti di polizia giudiziaria ed il loro trattamento economico (questo è un punto importante che va segnalato perchè costituisce una sorta di incentivazione per questo arruolamento volontario) è parificato a quello previsto dalle norme vigenti per il carabinieri ausiliario. Mi sono fatto carico di

informarmi al riguardo ed ho saputo che il carabiniere ausiliario ha un trattamento che al momento attuale ha avuto un discreto miglioramento e questi giovani, cominciando naturalmente dal primo gradino, percepirebbero un compenso mensile che si aggira intorno alle 160.000, 170.000 lire. Bisogna tener presente che si tratta di giovani di leva che comunque dovrebbero fare il loro servizio nell'Esercito presso determinati Corpi, per cui si può pensare che questo compenso possa costituire una specie di attrazione verso questo compito mai troppo gradito.

È previsto, ancora, che al termine del servizio di leva, che come i colleghi sanno sta per essere ridotto a 12 mesi, vi è la collocazione in congedo illimitato; nei loro riguardi, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 113 della legge 18 febbraio 1963.

Bisogna anche tener presente che i giovani che all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta e abbiano prestato lodevole servizio, possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre decorrente dalla data dell'iniziale reclutamento.

In ordine alla spesa, il provvedimento non determina alcun aggravio perchè, come abbiamo detto all'inizio di questa breve relazione, si tratta in effetti di posti vacanti già previsti in organico e quindi non sorge alcun problema.

Nell'ultimo articolo è previsto che il Ministero di grazia e giustizia può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie ausiliarie di custodia dal servizio e metterle a disposizione dei distretti militari. Non dimentichiamo che la figura di questi ausiliari è particolare, per cui questo prelievo dal servizio militare per essere addetti ad un servizio di carattere statale con specifiche finalità, necessitava di una norma cautelativa.

Ricordo infine alla Commissione che la Camera dei deputati ha approvato sollecitamente il disegno di legge in esame e credo che la stessa esigenza sia palese anche a noi. Sono, questi, provvedimenti di emergenza che vanno man mano integrati con le altre iniziative a cui ho fatto riferimento. Il rela-

tore raccomanda l'approvazione del testo come pervenuto dalla Camera dei deputati per le ragioni esposte.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**P E T R E L L A .** Intervengo per manifestare consenso al disegno di legge, ma non adempirei i compiti che mi sono affidati se non rilevassi che si tratta di un provvedimento di urgenza, che non si inquadra perfettamente nella tematica di una riforma generale relativa al personale degli istituti di prevenzione e pena.

Quando, discutendosi della riforma del diritto penitenziario, abbiamo fissato i criteri a cui quasi unanimemente ci siamo riferiti per indicare quale personale doveva essere messo a contatto coi detenuti e quindi svolgere non solo un'opera di custodia, ma anche umana di reinserimento sociale dei detenuti nel consorzio civile, abbiamo sempre pensato a personale di diverso genere che potesse avere una preparazione specifica, un'attitudine specifica per assolvere ad un compito speciale che travalica quello della mera vigilanza.

Bisogna aprire a questo punto una parentesi per dire che la situazione attuale è veramente straordinaria perchè, pur essendovi un organico fissato in un certo numero di agenti di custodia, sappiamo che questi sono insufficienti, assolutamente non equiparabili alla percentuale tra detenuti e sorveglianti che vi è in altri Stati, ma in gran parte neppure adatti ai loro specifici compiti.

Abbiamo, quindi, bisogno di un Corpo di ausiliari che possa interessarsi di questo servizio civile, ma attualmente qual è la situazione delle carceri italiane? È che praticamente c'è una guardia carceraria disarmata di fronte ad un raggio di reclusi che possono fare quello che vogliono. Sono loro che gestiscono « l'opera di rieducazione », che fanno il bello ed il cattivo tempo; lo stesso agente di custodia, povero lui, è incluso in un meccanismo escludente, in un meccanismo disumano, di terribile valenza antisociale.

A questo punto dire sì a questo disegno di legge significa solo dire sì al principio di

una attenuazione di questa situazione nelle nostre carceri giudiziarie. Dobbiamo anche ammettere che, forse, quando abbiamo discusso la legge per l'esonero dei giovani dal servizio militare e la loro destinazione nel servizio civile, non abbiamo considerato con molta accuratezza che potevano probabilmente dare un contributo importante alla vita civile di un Paese, se, nell'ambito di coloro che sono qualificati obiettori di coscienza, si fosse prevista la loro utilizzazione in situazioni del genere.

Peraltro già adesso questi giovani sono adoperati in mansioni analoghe, come ad esempio, anche se limitatamente, nei tribunali minorili e negli uffici amministrativi distrettuali da tali tribunali dipendenti.

**D E L L' A N D R O**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Però non vogliono usare le armi.

**P E T R E L L A**. Ma si poteva pensare allora ad una varia gamma di possibilità. La persona che si rifiuta di usare le armi contro lo straniero lo fa per determinati principi di fede; agli obiettori cui ripugna la guerra, può non ripugnare affatto svolgere un servizio sociale come sicuramente deve essere il servizio degli agenti, delle guardie di custodia, del personale carcerario.

Pertanto, questo nostro voto positivo significa anche l'auspicio che si possano munire rapidamente le carceri, anche in vista dell'approvazione del nuovo ordinamento penitenziario, di personale diverso e qualificato per la rieducazione. Mi riferisco, ripeto, al personale di rieducazione, cioè non addetto alla pura e semplice sorveglianza, ed è in questo quadro che va visto il nostro voto favorevole ad un disegno di legge di indubbia urgenza.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**D E L L' A N D R O**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Intervengo solamente per sollecitare l'approvazione del provvedimento data l'urgenza peraltro rilevata dal relatore e dal senatore Petrella.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari.

Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate.

Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'esercito.

Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.

(È approvato).

Art. 2.

Le guardie di custodia ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili, nonché alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di tale Corpo, alle norme del

regolamento di disciplina militare per l'esercito ed alla legge penale militare.

Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge; con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il carabinieri ausiliario.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell'articolo 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di custodia ausiliarie dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.

Le guardie di custodia ausiliarie esonerate dal servizio vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea** » (60), d'iniziativa del senatore Cifarelli;

« **Repressione della cattura illecita degli aeromobili** » (457)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea », d'iniziativa del senatore Cifarelli, e « Repressione della cattura illecita degli aeromobili ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta si portò molto avanti la discussione generale, dopo di che si ritenne opportuno che la Sottocommissione rivedesse il testo che essa stessa aveva preparato. In quell'occasione l'onorevole rappresentante del Governo ci pregò giustamente di dare al provvedimento un *iter* il più possibile spedito, ma a quanto mi risulta la Sottocommissione non si è ancora riunita.

Vorrei sapere dal relatore se ritiene che si possa fare in questa sede quello che si doveva fare in Sottocommissione.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il suo gentile invito non è il primo, ma spero che sarà l'ultimo giacché il relatore non ha nulla da aggiungere a quanto già è stato detto nella serie di relazioni che si sono susseguite sull'argomento. L'articolato in esame è stato ritenuto, più a ragione che a torto, insufficiente a coprire tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi e che non sono neanche prevedibili se, a questo punto, non si avrà un contributo particolare, una collaborazione che venga *aliunde* (e faccio specifico riferimento a quella del Governo, del Ministero di grazia e giustizia). Quindi, praticamente, per quanto riguarda l'attività parlamentare, se non esistono preoccupazioni di altra natura dovremmo fermarci a questo punto.

Siccome, però, anche da parte di noi parlamentari sono state espresse nell'ultima seduta delle perplessità, se il Presidente lo

ritenesse opportuno, data anche l'assenza del rappresentante del Governo, potremmo rinviare ulteriormente l'esame del disegno di legge. Altrimenti dovremmo procedere questa sera, con le incertezze e le riserve del caso.

**P R E S I D E N T E.** Limitiamo allora la nostra discussione all'opportunità o meno di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

**P E T R E L L A.** Nella precedente seduta nella quale si è discusso sulle norme in esame avevamo deciso che, per le perplessità derivanti dalla necessità di adeguare la nostra legislazione in materia ai trattati internazionali, sarebbe stato opportuno approfondire l'argomento, affidando ad una Sottocommissione l'opera certosina di provvedere all'armonizzazione delle nuove norme con la legislazione già esistente e con i trattati internazionali nonchè di preparare un testo quanto più possibile soddisfacente, considerando anche che oggi il provvedimento appare in parte superato dalle nuove norme contro la criminalità.

Ora, la Sottocommissione non è mai stata, a quanto mi risulta, convocata, tanto che ci ritroviamo a discutere le stesse norme senza che nulla di nuovo sia accaduto rispetto all'ultima seduta, quando diverse furono le opinioni espresse circa l'adeguamento ai trattati internazionali, che non si può certo attuare, limitandoci ad aumentare le sanzioni per i reati. Si era parlato, ad esempio, di giungere nel modo migliore alla tutela delle attrezzature aeree, si era parlato anche del dirottamento effettuato non con la minaccia ma con la frode, del problema connesso, relativo alla distruzione degli impianti di segnalazione, che non riguardava solo gli aeromobili; si era accennato ad un adeguamento, quantomeno delle sanzioni, di tutti i reati relativi alla sicurezza generale degli altri mezzi di trasporto alcuni dei quali trasportano un numero di persone molto maggiore che non gli aeromobili (es. treni, navi). Si trattava di questioni implicanti la modifica di quattro o cinque articoli del codice penale, ma che presupponevano un tipo di studio che non

può essere compiuto in queste condizioni, cioè dalla Commissione, nella sua varia ed incerta composizione, ma deve essere eseguito da un comitato tecnico che dia vita ad una serie di norme articolate e si faccia carico della soluzione di una serie di problemi già altre volte rilevati. Oppure, in alternativa, occorrerebbe revocare la nostra precedente deliberazione e ricominciare tutto daccapo, dato che il nostro lavoro precedente non trovò — sia ben chiaro — alcuna esecuzione pratica.

**M A R I A N I.** Vorrei far presente che noi non abbiamo perso tempo, poichè la Sottocommissione non avrebbe potuto essere convocata nella settimana trascorsa dalla decisione di istituirlo. Siamo stati infatti, come i colleghi ben sanno, fortemente impegnati nei giorni scorsi nella discussione dei provvedimenti sull'ordine pubblico, e non ci sarebbe certo stato possibile fare altro.

Ora uno dei motivi che avevano indotto a rinviare l'esame delle norme proposte era rappresentato dalla necessità di prevedere delle fattispecie di reato in aderenza alla convenzione internazionale. Infatti, essendo previsto che si chieda l'estradizione nel caso di un pilota di nostri aerei il quale violi le suddette disposizioni di legge all'estero, è evidente che va evidenziato il principio della reciprocità; altrimenti potremmo, in un futuro, trovarci nella condizione di non poter concedere l'estradizione in quanto non prevista per quel determinato reato dallo Stato che in quel momento deve avere con noi rapporti per l'estradizione stessa.

Credo quindi che la questione sia più delicata di quanto non appaia dalla formulazione, così semplice, che ci è stata proposta e che sia quindi una necessità esaminarla, appunto, in sede di Sottocommissione per presentare un nuovo testo, più aderente ai trattati internazionali. Altrimenti rischieremo di approvare delle norme che non avrebbero utilità concreta.

**P R E S I D E N T E.** Evidentemente noi non possiamo approvare leggi le quali servano solo a dare fumo negli occhi. Tuttavia dobbiamo legiferare, specialmente in una

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

92° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

materia di tanta importanza e di tanta urgenza, ricordando anche che esiste una situazione di disagio data l'interpretazione giurisprudenziale della legge in vigore; per cui senz'altro la Sottocommissione dovrà al più presto prendere in esame i disegni di legge.

La Presidenza, pertanto, ritiene opportuno un ulteriore rinvio della discussione, con l'impegno, però, di riprendere l'esame dei provvedimenti nella seduta antimeridiana del 19 giugno, nella quale il presidente della Sottocommissione potrà riferire sul lavoro svolto fino a quel momento. Ove la Sottocommissione non avesse potuto essere convocata nè iniziare i suoi lavori dovremmo decidere even-

tualmente sull'opportunità di revocare la decisione adottata, esaminando in Commissione i problemi che in sede più ristretta non fosse stato possibile affrontare.

Allora, se nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 18,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO